Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	**Ordinanza n. 162 del 04/06/2019 - 27/06/2019** **Udienza pubblica del 04/06/2019**
Massima :	**Titolo** Elezioni - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Norme della Regione Siciliana - Elettorato passivo - Assemblea regionale Siciliana - Ineleggibilità alla carica di deputato regionale dei dirigenti di enti non territoriali, anche senza scopo di lucro, di società o imprese private che godono di contributi da parte della Regione Siciliana (nella specie, direttore generale di ateneo) – Manifesta inammissibilità delle questioni. **Testo** Sono dichiarate manifestamente inammissibili – per incompleta ricostruzione del quadro normativo – le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1-bis, della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge della Regione Siciliana 15 gennaio 2014, n. 4, promosse dal Tribunale ordinario di Palermo, in riferimento agli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione. La disposizione regionale è censurata nella parte in cui annovera tra i soggetti ineleggibili il direttore generale d'ateneo o comunque il direttore generale dell'Università degli studi di Messina per la particolare conformazione statutaria dei suoi poteri. Il giudice rimettente ritiene che dal confronto con la disciplina nazionale sull'accesso alla carica di consigliere regionale nelle Regioni ordinarie, di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 154, emergerebbe un'ingiustificata limitazione dell'elettorato passivo dei cittadini siciliani, rispetto a quelli delle Regioni a statuto ordinario, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione. Tuttavia l'ordinanza di rimessione omette di considerare l'evoluzione legislativa in materia di cause di ineleggibilità dei consiglieri regionali derivante dalla revisione dell'art. 122 della Costituzione e non considera affatto i riflessi sull'esercizio dell'autonomia legislativa regionale derivanti dalla legge 2 luglio 2004, n. 165, che non è neppure menzionata dal giudice a quo. La lacuna nell'apparato motivazionale dell'ordinanza di rimessione è tale da determinare la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate, con assorbimento degli altri motivi di inammissibilità, come peraltro già dichiarato in altra sentenza (n. 134/2018) con riferimento alla stessa legge elettorale.

Avvocato Resp: Marina Valli
tel 091.7074874 – e.mail: marina.valli@regione.sicilia.it
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 – e.mail: urp@regione.sicilia.it

NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** art. 10, comma 1-bis, della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale Siciliana), introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge della Regione Siciliana 15 gennaio 2014, n. 4 (Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale). **Parametri costituzionali** art. 3 della Costituzione; art. 51, primo comma della Costituzione; art. 122, primo comma della Costituzione. **Altri parametri e norme interposte** legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione); legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale).

Redattore: Alessandra Ferrante
Visto: Avv. Marina Valli

Avvocato Resp: Marina Valli
tel 091.7074874 – e.mail: marina.valli@regione.sicilia.it
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 – e.mail: urp@regione.sicilia.it